

vano è risultato il tentativo di dare attuazione al decreto-legge n. 16, del 27 gennaio 2004, volto all'accensione di un credito agrario in favore della predetta cooperativa —:

se intenda adottare iniziative normative volte alla modifica del precitato decreto-legge, onde evitare il ripetersi di vicende analoghe a quella descritta in premessa. (4-09359)

\* \* \*

### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

OLIVIERI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il recente via libera alle cosiddette « bevande di fantasia al gusto di frutta » consente la vendita di bibite con contenuti marginali o addirittura totalmente assenti di succo di frutta, così troveremo sul mercato bevande al gusto di mela senza mele, al gusto di arancia senza arance e via dicendo, sarà sufficiente che l'etichetta riporti « al gusto di... » o « al sapore di ... » con addirittura immagini sulla confezione che facciano esplicito riferimento alla frutta « assente »;

quest'interpretazione nasce dall'attenta lettura della circolare n. 168/2003 emanata con decreto dal Ministero delle Attività Produttive e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*;

la preoccupazione che questo decreto trovi applicazione interessa:

il comparto agricolo sia dei coltivatori che quello delle Cooperative di Conservazione e commercializzazione della Frutta che trovavano nelle industrie di trasformazione una valvola di sfogo per prodotti di pezzatura inferiore o, per vari motivi non avviati al mercato;

il settore della trasformazione della frutta opera di Cooperative o Industrie

private che forniscono o producono esse stesse succhi di frutta o cremogenati per la produzione di bevande a base di frutta;

i consumatori che potrebbero venir ingannati dalle immagini — figure o fotografie — riprodotte in etichetta mentre il succo di frutta contenuto in quella bevanda è sostituito dalla presenza di coloranti, acqua e zucchero;

la salute dei cittadini poiché così facendo si contribuisce a ridurre il consumo nazionale di frutta;

inoltre, la circolare n. 168/2003 ed il relativo decreto rischiano di dare la possibilità di aggirare la normativa per le bevande analcoliche a base di frutta, che stabilisce un contenuto minimo di succo « non inferiore al 12 per cento » in riferimento al quale l'Ispettorato repressione delle frodi — nel 2003 — ha eseguito numerosi sequestri;

la correttezza dell'etichetta e la sua necessaria verifica sono gli indispensabili strumenti di trasparenza nel rapporto tra produttori e consumatori a questo proposito vorrei ricordare la recente raccolta di oltre un milione di firme della Coldiretti a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per l'indicazione obbligatoria — nell'etichettatura — dell'origine di tutti i prodotti alimentari, già all'esame della Commissione agricoltura del Senato —:

se innanzitutto è a conoscenza della grave situazione che l'applicazione della circolare n. 168/2003 produce;

se non ritiene di intervenire per eliminare una situazione ingannevole per il consumatore che troverà sul mercato « bevande al gusto di mela » nelle quali il gusto di mela sarà raggiunto solo grazie all'utilizzo di specifici aromi;

se non ritiene che la pratica permessa dalla circolare n. 168/2003 sia al limite della frode, offrendo la possibilità di inserire in etichetta « al gusto di... » o « al sapore di... » ed addirittura di rafforzare

l'esplicito riferimento alla frutta con immagini di frutta sulla confezione quando la stessa frutta è « assente »;

quali iniziative intende assumere per salvaguardare la filiera nazionale legata alle bevande a base di frutta, che passando dal contadino, al magazzino sociale, all'industria di trasformazione della frutta, all'industria di produzione delle bevande arriva al consumatore finale;

quali iniziative intende porre in essere per limitare il possibile e preoccupante calo del consumo nazionale di frutta, surrogato da zucchero e aromi;

quali iniziative intende assumere per evitare che la normativa sulle bevande analcoliche a base di frutta sia aggirata diminuendo o annullando la precedente normativa che imponeva un contenuto minimo di frutta del 12 per cento.

(5-02984)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

FIORI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione medico ospedaliera dell'ospedale militare Marittimo di Taranto ha dichiarato l'esistenza di un nesso causale tra il ciclo di vaccinazioni antipolio obbligatorie e la cerebropatia con difetto mentale e comportamento autistico di cui è stato affetto il signor C.M., nato a Brindisi e deceduto, all'età di 33 anni, il 6 luglio 1999;

l'Azienda sanitaria locale Br 1 ha corrisposto in data 25 novembre 2002 ai genitori, eredi del signor C.M., l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992;

non è stato, invece, corrisposto alcun indennizzo in vita al danneggiato dal trattamento sanitario obbligatorio, per il pe-

riodo di malattia subito dalla data di manifestazione della lesione fino al decesso;

è stata introdotta, con il decreto-legge n. 89 del 2003 convertito nella legge n. 141 del 2003, la previsione del risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, quantificato con il decreto interministeriale del 2 dicembre 2003 in euro 620 mila, subito dai soggetti danneggiati solo da emotrasfusione e poi deceduti, e non anche danneggiati da altri trattamenti sanitari obbligatori;

la previsione del giusto ed equo risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale a favore di chi ha subito lesioni in seguito ad emotrasfusioni ha, però, configurato una disparità di trattamento, che presenta profili di incostituzionalità, con chi ha subito lesioni da vaccinazioni —:

quali iniziative normative intenda adottare al fine di equiparare il regime previsto per tutti i casi di lesioni derivanti da trattamenti sanitari obbligatori che determinano la morte del danneggiato, estendendo, pertanto, il risarcimento già stabilito dal decreto-legge n. 89 del 2003 per i danni derivanti da emotrasfusioni.

(4-09347)

ZANELLA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 10 marzo, data dell'entrata in vigore della legge sulla procreazione medicalmente assistita, il Ministero della salute ha inviato una circolare alle strutture e agli assessorati regionali alla Sanità, chiedendo di comunicare il numero degli embrioni prodotti e l'identità dei donatori, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge che recita: « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel